

## **Carlo PIERGALLINI**

Non ho da discutere perché, una volta tanto, se ai professori universitari si lancia l'accusa di essere sempre ipercritici, invece su quel punto ho espresso un consenso.

L'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione non esito a dire che mi è piaciuto, ho trovato per la prima volta uno strumento autenticamente ancorato alla cultura della cautela, cioè aree a rischio, indici di anomalia e cautele per cercare di ridurre ragionevolmente questo rischio, cosa che nel primo piano non c'era perché era generalista.

Le dico subito che a me le linee guida non piacciono, ci sono quelle di Confindustria che vengono richiamate sempre, ogni volta, ma bisogna lavorare sulle cautele: quello è il rischio, sforzarsi pazientemente di costruirle. Dire che non bisogna corrompere o cose di questo genere, ebbene, queste sono manifestazioni di principio sulle quali tutti siamo d'accordo, ma che non ci dicono come si sradica un rischio.

Il piano anticorruzione, invece, l'ultimo, ci aiuta molto. Vedo alcune criticità, e approfitto della presenza del dottor Cantone, rispetto alle società pubbliche. Qui è inutile nasconderselo, ma già nell'amministrazione questi piani vengono un po' vissuti così: ecco l'ennesima burocratizzazione, arrivano dall'alto, etc., e le società pubbliche la stanno vivendo un po' male, cioè vedono un eccesso di governance, quasi di ipercompliance, direi.

Per la verità, credo che sul versante della corruzione passiva le società avrebbero già dovuto fare, ancor prima della Legge 190, cioè un buon modello, la legge 231 la corruzione passiva doveva già mapparla e disciplinarla, perché non è vero che non comporta la responsabilità dell'Ente, a volte è così, ma può anche capitare che comporti la responsabilità dell'Ente, quindi, secondo me, già lì bisognava lavorare.

Vedo due punti di criticità: il primo è questo responsabile anticorruzione, che io ho definito e continuo a definire una sorta di macrocefalo che di tutto si deve occupare, sembra un capro espiatorio, ma credo che alla fine non risponderà di nulla, come accade nelle migliori tradizioni italiche, però obiettivamente è una struttura inadeguata, cioè non si può pensare che a capo di

questo meccanismo ci sia un organismo monocratico, soprattutto nelle grandi amministrazioni, e per giunta portatore di una cultura esoterica, cioè della cultura dell'amministrazione.

Qui, secondo me, il deficit è la mancanza di apertura verso l'esterno, anche verso altri saperi, soprattutto quelli aziendalistici; qui il diritto amministrativo ed il diritto penale dovrebbero fare un passo indietro – secondo me – e aprirsi ad altri saperi.

Poi vengo all'altro punto critico: questa figura che deve stare negli organismi di vigilanza, mi pare, nell'atto di determinazione del Maggio 2015, va negli organismi di vigilanza da individuare nel componente interno. Ecco, questo è un punto che non mi sento di condividere: noi abbiamo un organismo di vigilanza in cui c'è questa figura che, ove accada qualcosa, per lo meno a livello disciplinare, è chiamato a rispondere, gli altri no, però devono decidere insieme, allora come decidono? Lo dico con grande franchezza: io sulle società pubbliche mi sarei accontentato degli organismi di vigilanza che ci sono.

Parliamoci chiaro: la Legge 190 su quel punto, secondo me, non era chiara, però mi pare che ormai con gli atti di indirizzo si fa molto: io non mi sarei scandalizzato dell'ipotesi di lasciare all'organismo di vigilanza questo compito. Affiancare queste due figure che hanno regimi di responsabilità completamente diversi mi pare un limite della soluzione.

Nel complesso, però, e chiudo qui, questo ultimo atto mi pare davvero un grandissimo passo avanti; bisogna dare atto all'ANAC davvero di aver fatto, secondo me, su questo punto un lavoro più che apprezzabile.